



**PROPOSTA DI EMENDAMENTI AL
*DECRETO LEGGE 12 MAGGIO 2014, N. 74***

PROPOSTA DI EMENDAMENTI AL DECRETO LEGGE 12 MAGGIO 2014, N. 74

Art. XX

Modifiche al decreto legge 12 maggio 2014, n. 74

1. Nell'oggetto del decreto legge 12 maggio 2014, n. 74 dopo le parole “*eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014*” sono inserite le parole “*e le trombe d'aria verificatesi il 3 maggio 2013 e il 30 aprile 2014*”.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 12 maggio 2014, n. 74, dopo le parole “*...Capo Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83,*” sono aggiunte le seguenti: “*e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014 nel territorio della provincia di Modena,*”.
3. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto legge 12 maggio 2014, n. 74 è sostituito dal seguente:
“3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, può avvalersi, dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, dei Presidenti dell'amministrazione delle province di Bologna e Modena, nonché dell'amministrazione della Regione Emilia-Romagna, oltre che del personale acquisito ai sensi del comma 8 dell'art.3 bis decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.”
4. Al comma 4 dell'art. 1 del decreto legge 12 maggio 2014, n. 74, dopo le parole “*dalla legge 28 marzo 2014, n. 50*” sono inserite le parole “*, dalla tromba d'aria verificatasi il 3 maggio 2013 e individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83 e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014 individuati a seguito della dichiarazione dello stato di crisi regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n° 73 del 07/05/2014*” e sono sostituite le parole “*al Presidente della Provincia di Modena*” con le seguenti “*ai Presidenti delle province di Bologna e Modena*”.
5. Al comma 5 dell'art. 1 del decreto legge 12 maggio 2014, n. 74, dopo le parole “*che hanno interessato entrambi il territorio della provincia di Modena*”, sono inserite le

parole *“e per le trombe d’aria del 3 maggio 2013 e del 30 aprile 2014 che hanno interessato il territorio delle province di Bologna e Modena”* e dopo il primo periodo, è inserito il seguente *“A tal fine il Commissario Delegato è autorizzato ad utilizzare, per i danni conseguenti agli eventi di cui al comma 1, le risorse già disponibili nella contabilità speciale di cui al primo periodo del presente comma”*.

6. Al comma 7 dell’art. 1 del decreto legge 12 maggio 2014, n. 74, dopo le parole *“e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014”* sono inserite le parole *“e per le trombe d’aria del 3 maggio 2013 e del 30 aprile 2014”*.
7. Al comma 8 dell’art. 1 del decreto legge 12 maggio 2014, n. 74, dopo le parole *“dagli eventi alluvionali”* sono inserite le parole *“e dalle trombe d’aria”*.

Art. XX

Proroga stato di emergenza

1. Lo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo, dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, e attualmente fissato fino al 31 dicembre 2014, è prorogato fino al 30 giugno 2016.

Art. XX

Modifiche all’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122

1. Dopo il comma 5 dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente periodo:
2. *“Al fine di poter garantire l’efficacia della gestione nel passaggio da quella straordinaria a quella ordinaria, alla cessazione dello stato d’emergenza, la Regione Emilia-Romagna succede al Commissario delegato, nominato ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nella titolarità dei rapporti con il personale assunto con contratti di lavoro flessibile, nonché con quello acquisito in comando o distacco, fino alla loro scadenza, ferma restando l’imputazione della relativa spesa alle risorse specificamente destinate al sisma.”*

Art. XX

Modifiche all'art. 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

1. Il comma 14 dell'art. 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:

“14. Sulla base di apposita convenzione da stipularsi con i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, Fintecna o società da questa interamente controllata assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012. Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013, e 2014, 2015 e 2016 da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.”

Art. XX

Modifiche all'art. 3bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

1. Il comma 9 dell'art. 3bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

“9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014, euro 25.000.000 per l'anno 2015 ed euro 25.000.000 per l'anno 2016.”

Art. XX

Modifiche all'art. 6sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71

1. Il comma 3 dell'art. 6 sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, è sostituito dal seguente:

“3. I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 30 giugno 2016, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.”

Art. XX

Modifiche all'art. 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2014, n. 50

1. Al comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, al quarto periodo le parole “sono altresì sospesi fino al 31 ottobre 2014.” sono sostituite con le seguenti: “sono altresì sospesi dal 17 gennaio 2014 fino al 31 ottobre 2014 i termini perentori anche processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché”.

Art. XX

Modifiche all'art. 1 comma 367 della legge 27 dicembre 2013, n. 147

1. Il comma 367 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:
“367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate all'anno 2016 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo.”

Art. XX

Istituzione della zona franca, individuazione dei beneficiari ed entità delle agevolazioni

1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al Decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al Decreto legge 74/2012 con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge 296/2006. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, S. Prospero, S. Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle frazioni di La Rocca, S. Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, S. Agostino.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui all'art. 14 con le seguenti caratteristiche:
 - a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e avere un reddito lordo nel 2013 inferiore a 50.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
 - b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo articolo 16, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
 - c) svolgere la propria attività all'interno della ZFU, ai sensi di quanto previsto al comma 3;
 - d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui all'articolo xx (quello successivo) del presente decreto sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") e dal Regolamento (CE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") nel settore agricolo.
4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della ZFU e

rispettare i limiti e le procedure previsti dai Regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. Quanto previsto al comma 3 è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 nonché dei limiti previsti al successivo comma 6 e della dotazione finanziaria del fondo di cui al successivo articolo, delle agevolazioni previste alle lettere a), b), c) del comma 341 dell'art. 1 della legge 27 Dicembre 2006 n. 296 e consistenti in:
 - a) esenzione dalle imposte sui redditi;
 - b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;
 - c) esenzione dall'imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui all'articolo precedente, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.
7. L'agevolazione è riconosciuta con riferimento al comma 5 lettera a) sui redditi relativi ai periodi di imposta 2014 e 2015 e per le esenzioni di cui alle lettere b) e c) per il periodo di imposta 2014 e 2015.

Art. XX

Istituzione del fondo

1. Al fine di compensare le minori entrate di cui all'articolo precedente è istituito apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e della Finanza, con una dotazione di 50 milioni di euro che costituisce tetto di spesa massima.
2. L'attività di regolazione contabile delle minori entrate fiscali e contributive derivante dalla fruizione delle esenzioni di cui all'articolo precedente è affidata all'Agenzia delle Entrate.
3. Il Ministero dell'Economia delle finanze versa le risorse del fondo di cui comma 1 alla Contabilità speciale n. XXX intestata all'Agenzia delle Entrate.

Art. XX

Sostegni al reddito

1. Al finanziamento delle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga a favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito dell'alluvione del 17 gennaio 2014 concorrono le risorse già stanziare dall'art. 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, come ripartite dall'art. 1 e 2 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 settembre 2013 n. 75719.

Art. XX

Utilizzo economie per interventi connessi ad interventi calamitosi

1. Le economie accertate sui bilanci delle Regioni alla data di entrata in vigore della presente legge e derivanti dall'attuazione di piani di interventi urgenti connessi agli eventi calamitosi di cui all'art 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzati dalle Regioni per assicurare il rapido avvio degli interventi urgenti connessi ad altri eventi calamitosi per i quali è dichiarato e vigente lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della medesima legge e possono essere trasferite nelle contabilità speciali in essere, qualora istituite in attuazione delle ordinanze adottate ai sensi del richiamato art. 5 per fronteggiare i predetti eventi calamitosi.